

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2231)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1987

Aumento di 5.000 unità dell'organico dei ruoli delle carriere
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale dotazione organica complessiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, consistente in 24.230 unità e suddivisa in 920 funzionari (ingegneri, geometri e periti, medici e ispettori ginnico-sportivi), 21.196 fra capi reparto, capi squadra e vigili, 500 unità dei ruoli del supporto tecnico e 1.614 unità dei ruoli del supporto amministrativo-contabile, è ormai largamente inadeguata rispetto ai sempre più crescenti compiti istituzionali connessi all'applicazione dei provvedimenti legislativi che si sono succeduti a ritmo sempre più incalzante negli anni '80 e di cui si elencano, appresso, quelli principali: legge 8 luglio

1980, n. 336 (finanziamento straordinario); legge 23 dicembre 1980, n. 930 (servizio antincendi aeroportuale e istituzione dei servizi di supporto tecnico e amministrativo-contabile); decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione incendi); legge 7 dicembre 1984, n. 818 (nulla osta provvisorio per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi); decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 (norme risultanti dagli accordi contrattuali fra il Governo e le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la prima volta

alla trattativa come comparto distinto da quello degli statali); legge 13 maggio 1985, n. 197 (rifiinanziamento della legge n. 336 del 1980).

Il proposto incremento di 5.000 nuove unità, nell'arco di cinque anni, muove pertanto dalla necessità di rafforzare la struttura operativa del Corpo.

Accanto all'incremento di circa 3.000 unità dei vigili, capi squadra e capi reparto si ritiene necessario prevedere un incremento:

dei funzionari tecnici (ingegneri e geometri), al fine di poter più adeguatamente fronteggiare gli impegni derivanti dal servizio di prevenzione, dalla partecipazione alle commissioni comunali, provinciali o regionali, dall'attività organizzativa interna e dal servizio di soccorso e di protezione civile;

dei medici del ruolo sanitario, per sopprimere alle varie esigenze istituzionali, tra le quali va posta nel dovuto risalto quella attinente alla compilazione del libretto sanitario per ciascuno degli appartenenti al Corpo (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210);

del personale del ruolo amministrativo-contabile, per fronteggiare le maggiori esigenze derivanti dagli accresciuti impegni nel campo della prevenzione e da quelli derivanti dagli incrementi organici che stanno per intervenire con il presente atto normativo, ottenendo tra l'altro il non trascurabile effetto di riequilibrare l'attuale sperequazione fra Nord e Sud determinatasi a seguito della legge sull'occupazione giovanile;

del personale dei ruoli di supporto tecnico (1.000 unità) suddiviso nei vari livelli, per il ripristino del contingente, di pari importo, portato in diminuzione nell'organico delle carriere di cui trattasi per effetto del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

Nel presente testo vengono, infine, inserite ulteriori previsioni normative, tra cui una concernente l'assunzione di personale per le improrogabili esigenze dei servizi antincendi aeroportuali dello scalo di Lampedusa ed altre, di seguito illustrate, che, anche se non direttamente collegate all'aumento di orga-

nico, sono comunque volte a migliorare la funzionalità e la efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si passa, di seguito all'illustrazione dell'articolato.

Con l'articolo 1, comma 1, viene previsto l'aumento degli organici di 5.000 unità negli anni 1987-1991 rinviando, per la ripartizione delle carriere, all'allegata tabella A, in attesa che siano determinati le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali.

Il comma 2, sulla base della legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983), rinvia ad un provvedimento ministeriale la concreta individuazione dei posti da coprire anno per anno, nel limite di 1.000 unità nei singoli ruoli, mentre il comma 1 fissa il contingente annuo complessivo. Il sistema consentirà di assumere in relazione alle effettive esigenze di servizio che potranno essersi verificate nel periodo immediatamente precedente a quello delle assunzioni, senza vincolare l'Amministrazione a scelte formulate, specie per gli ultimi contingenti, con alcuni anni di anticipo.

L'applicazione di detta previsione è resa agevole dal meccanismo di copertura dei posti, stabilito nei successivi articoli, che prevede anche la graduatoria a validità triennale.

Con l'articolo 2 viene proposta la modifica dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, volta a rendere possibile l'utilizzazione del personale del supporto amministrativo-contabile, oggi prevista solo per gli uffici periferici, le scuole centrali antincendi ed il Centro studi ed esperienze, anche a livello centrale.

Tale disposizione si rende necessaria per le accresciute esigenze gestionali della parte amministrativa non decentrata degli uffici centrali.

Con l'articolo 3 viene elevato da 28 a 30 anni il limite di età per la partecipazione a concorsi a posti di vigile del fuoco. Detto limite massimo, peraltro, è comprensivo di tutte le elevazioni previste dalla vigente normativa.

La proposta è motivata dall'esigenza di allargare la base del reclutamento, tenuto

altresì conto che con il successivo articolo 11 il limite di età per i vigili del fuoco viene elevato da 53 a 57 anni.

Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono il conferimento di tutti i posti nelle diverse qualifiche non dirigenziali recati in aumento, nonchè, per ovvi motivi di economicità di gestione, di quelli che si renderanno vacanti, esclusivamente mediante pubblici concorsi, con esclusione del ricorso a diverse procedure che, prevedendo la riserva di varie aliquote, renderebbero oltremodo laboriosa l'acquisizione del personale, vanificando altresì l'esigenza di rapido completamento degli organici.

Con ciò, peraltro, non vengono disattese le aspettative del personale in servizio, al quale sono applicabili le riserve stabilite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Le norme, inoltre, per rispondere all'esigenza di una rapida acquisizione del personale, e per conseguire una reale economicità di gestione delle procedure per l'inserimento nei ruoli dei previsti aumenti di organico, fanno salvo il sistema di validità triennale delle graduatorie dei concorsi, previsto, in via transitoria, dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 197, che viene mantenuto anche «a regime».

Per lo stesso fine vengono anche previste procedure di assunzione di idonei a concorsi presso altre Amministrazioni, dello stesso Ministero e di altri Dicasteri, con l'intesa del Dipartimento per la funzione pubblica.

Con l'articolo 7 ci si propone, per un quinquennio, di riassorbire il soprannumero conseguente all'applicazione delle disposizioni di legge ivi richiamate, anzichè con le prime vacanze, qualunque sia la sede ove si verificheranno, mediante un sistema di compensazione nell'ambito delle sedi della stessa regione.

Ciò in quanto, attesa l'esiguità degli organici amministrativi, qualora le prime vacanze dovessero verificarsi in una delle numerose sedi del Nord, cronicamente sotto organico, e con esse si dovesse procedere a riassorbire il sopraorganico delle sedi del Centro-Sud (e qui occorre precisare che l'espressione sopraorganico non deve far pensare ad esuberanti dotazioni di personale trattandosi

sempre di organici ridottissimi), ci si potrebbe trovare nella situazione di dover subire in quelle sedi una totale assenza di personale non sostituibile poichè la vacanza verrebbe utilizzata per il riassorbimento di quel posto soprannumerario.

L'articolo 8 prevede la possibilità di inserire nelle commissioni esaminatrici dei concorsi membri supplenti, così da consentire che le procedure non subiscano interruzioni o rallentamenti dovuti alla indisponibilità dei componenti, particolarmente per quelli scelti tra i funzionari del Corpo, i quali, in quanto titolari di comandi provinciali o di altri uffici di rilevante importanza, potrebbero essere, anche senza preavviso, impegnati in operazioni di soccorso o altri interventi a tutela della pubblica incolumità.

Con l'articolo 9 viene prevista la possibilità di far ricorso, per particolari accertamenti sanitari nei confronti del personale del Corpo, a convenzioni con specialisti estranei all'Amministrazione.

Con l'articolo 10 viene stabilito che in seno alla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, resta in carica l'attuale componente elettiva nominata il 5 novembre 1979.

Ciò vale a stabilizzare l'attuale situazione di *prorogatio* della Commissione di cui trattasi, in attesa che venga data attuazione alla legge 13 dicembre 1986, n. 903, concernente «Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno».

C'è da considerare inoltre che la necessità di riunire la predetta commissione si presenta ormai raramente, in quanto l'unica competenza che fa ancora capo alla stessa è quella relativa all'esonero per scarso rendimento.

L'articolo 11 prevede l'unificazione dei limiti di età per ciascun gruppo di carriera: in quello di 65 anni, come avviene per gli altri impiegati civili dello Stato, per i dirigenti ed il personale dei ruoli tecnici e di supporto ed in quello di 57 anni per il personale delle carriere dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili del fuoco, per il quale il periodo massimo di servizio è previsto nel limite di 30 anni anzichè di 40.

Quest'ultimo limite, rispondente a quello

precedente per la qualifica superiore, viene suggerito dall'attuale sistema delle qualifiche funzionali che ha unificato, nei nuovi livelli, più di una delle qualifiche precedenti.

Con l'articolo 12 viene previsto che nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non vanno computati ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il vitto e l'alloggio forniti dall'Amministrazione o da qualsiasi altro ente in situazioni operative.

In ordine a detta previsione giova precisare che nel Corpo nazionale la frequenza delle missioni è rilevante perchè direttamente connessa allo svolgimento dei servizi di istituto, data l'organizzazione territoriale del Corpo.

Uno degli aspetti strutturali che maggiormente creano occasione di invio in missione si riscontra nella dislocazione dei distaccamenti costituiti nei comuni della provincia e dipendenti da un unico comando provinciale. Tali distaccamenti sono costituiti preferibilmente con personale residente nel comune stesso; molto spesso, però, in mancanza di personale residente, dovendosi comunque, per motivi di alta incidenza di rischio o per effetto della particolare struttura morfologica del territorio, mantenere in attività un distaccamento, si provvede ad assicurare i servizi inviando, in missione, ad ogni turno di servizio, personale della sede del comando provinciale.

Analoga situazione si prospetta per le missioni tra comandi vicini connesse al problema grave dell'attuale insufficienza degli organici.

A tale personale, nella considerazione che l'Amministrazione fornisce, nelle sedi di servizio, il vitto e l'alloggio, l'indennità di trasferta viene corrisposta per un terzo dell'ammontare.

Tale riduzione, pur se condizionata dalla lettera della legge (articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836), appare però iniqua, sia con riferimento al vitto sia con riferimento all'alloggio.

Il vigile del fuoco, infatti, viene inviato in missione per il compimento del suo turno normale di dodici ore di servizio (notturno o

diurno che sia), terminato il quale rientra nel luogo di residenza.

Anche nell'ipotesi che il vigile del fuoco raggiunga la sede di servizio per la missione alle 8 di sera, di fatto non usufruisce di alloggio, in quanto a tale ora assume servizio per tutta la notte, sino alle 8 di mattina; quindi durante le ore notturne non pernotta in caserma, ma svolge semplicemente il suo lavoro in un turno notturno, dopo di che al mattino lascia la sede di missione e rientra nel luogo di residenza.

Quanto, poi, al vitto, va considerato che il vigile ne fruisce gratuitamente a titolo di diritto-dovere, essendo una condizione irrinunciabile (articolo 5 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito dalla legge 10 agosto 1976, n. 557) collegata al servizio; in altre parole, il vigile ha diritto alla mensa gratuita sempre, anche quando è in servizio normale nella sede di appartenenza e non soltanto quando è in missione.

Com'è agevole rilevare, rispetto alla maggioranza dei pubblici dipendenti, il vigile del fuoco si trova pertanto in una condizione atipica e tale da far apparire ingiusta la riduzione praticata sul trattamento di missione.

Attese, pertanto, le difficoltà, legate ai problemi meramente interpretativi, di trarre una soluzione in via amministrativa che tenga conto delle cennate situazioni oggettive, si è predisposta la norma in esame.

Con il successivo articolo 13 si è dovuto prendere atto dell'attuale impossibilità di riuscire a soddisfare le esigenze di servizio per il distaccamento aeroportuale di Lampedusa, esigenze già più volte evidenziate da diverse interrogazioni parlamentari.

Pertanto, poichè il personale da assegnare, nell'ambito dell'aumento di organico, al distaccamento richiede una lunga specializzazione e va, comunque, assegnato in tempi particolarmente brevi, si rende necessario fare ricorso, per l'assestamento definitivo dell'organico di tale sede, ad una procedura concorsuale, mirante al conferimento dei posti di questa ultima sede e riservata al personale discontinuo del Corpo, già in possesso della necessaria esperienza.

Tali assunzioni limitano al 31 dicembre 1985 l'acquisizione del requisito per l'am-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

missione, per evitare la «rincorsa» all'acquisizione del titolo.

Con l'articolo 14, in analogia a quanto previsto per la contrattazione dalla legge quadro sul pubblico impiego, viene introdotta la procedura da seguire nell'ipotesi che, per i provvedimenti previsti dalla presente legge da adottarsi sentite le organizzazioni sindacali (articoli 1 e 5), le stesse siano dissenzienti.

Con l'articolo 15, rispondendo a esigenze da tempo avvertite, viene prevista la possibilità di concedere il diploma di benemerenzza, di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, anche ad estranei all'Amministrazione che abbiano svolto incarichi per conto e nell'interesse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 16 concerne la clausola finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa che siano determinati per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, gli organici delle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati complessivamente di 5.000 unità indicate nell'allegata tabella A e ripartite negli anni 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, viene stabilito anno per anno nel limite di 1.000 unità il contingente delle assunzioni da effettuare nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera.

Art. 2.

1. L'articolo 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — 1. Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici dei servizi antincendi sono istituiti nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appositi ruoli di supporto tecnico e di supporto amministrativo».

Art. 3.

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigili del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni trenta.

Art. 4.

1. Per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco saranno banditi concorsi pubblici per il conseguimen-

to della idoneità all'assunzione, che darà titolo alle nomine secondo l'ordine della graduatoria.

2. I concorsi saranno banditi per i posti che si prevede si renderanno disponibili nel triennio successivo alla data del bando.

3. Le graduatorie per l'accesso alle diverse carriere rimangono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di approvazione delle stesse.

4. Ai candidati idonei sono conferiti i posti che si prevede si renderanno disponibili al 31 dicembre di ciascuno dei tre anni, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.

5. Agli idonei del concorso sono conferiti altresì i posti resisi effettivamente vacanti al 31 dicembre.

6. La nomina avrà decorrenza giuridica dalla data del relativo decreto, e comunque non anteriore al 1° gennaio, ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.

7. Entro il 31 dicembre del secondo anno di validità delle graduatorie, ovvero anticipatamente in caso di esaurimento delle stesse, potranno essere banditi i concorsi pubblici per la copertura dei posti che si renderanno disponibili nel triennio successivo.

8. Per esigenze di servizio delle sedi di assegnazione l'Amministrazione può stabilire che il personale assunto non potrà essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

9. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già espletati ovvero già banditi per tutti i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 5.

1. Alla copertura dei posti recati in aumento nei diversi ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè di quelli vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si renderanno comunque disponibili entro la data prevista per il completa-

mento dell'organico di cui all'articolo 1, si provvederà secondo le procedure previste dall'articolo 4 mediante pubblici concorsi in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed all'articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonchè in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. Per la copertura di posti nei ruoli di supporto tecnico ed amministrativo-contabile l'Amministrazione, per esigenze di servizio, può, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, procedere utilizzando le parti residuali delle graduatorie dei concorsi pubblici dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè delle altre Amministrazioni dello Stato, per la copertura di posti di qualifiche corrispondenti.

3. L'utilizzazione delle graduatorie delle altre Amministrazioni dello Stato avverrà d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica.

4. I posti di cui al comma 2 sono conferiti nella qualifica iniziale di ciascuna carriera e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno.

5. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, si potrà far ricorso alle graduatorie degli idonei entro i tre anni dall'approvazione delle graduatorie stesse.

6. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 197.

7. I concorsi riservati di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono portati a termine se banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Nei concorsi banditi per singole sedi di servizio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1970, n. 1077, si formuleranno graduatorie degli idonei nelle varie sedi messe a concorso.

2. Sarà, altresì, formulata una graduatoria unica nazionale dei concorrenti risultati idonei nelle varie sedi messe a concorso.

3. I posti che, nelle singole sedi o altre ripartizioni, si renderanno vacanti, perchè alcuno dei vincitori rinunzi alla nomina o decada dalla stessa per non avere assunto servizio entro il termine stabilito, saranno conferiti ad altrettanti candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria della stessa sede.

Art. 7.

1. Al riassorbimento del soprannumero derivante nei ruoli di supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'applicazione delle disposizioni della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonchè degli articoli 32 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 930, dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si procederà, sino al 1991, con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa di egual numero di dipendenti di pari qualifica e profilo professionale in servizio in sedi della stessa regione del personale soprannumerario.

Art. 8.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere composte, altresì, da membri supplenti.

Art. 9.

1. In relazione a particolari situazioni che richiedano accertamenti sanitari di natura specialistica si può far ricorso, a mezzo di apposita convenzione, a medici specialisti in discipline scientifiche diverse, estranei all'Amministrazione.

2. I relativi compensi saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 10.

1. Sino a quando non verrà data attuazione alla legge 13 dicembre 1986, n. 903, la Commissione di avanzamento di cui all'articolo 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, continua a svolgere le proprie funzioni nella sua attuale composizione.

Art. 11.

1. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di età:

a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto, anni 65;

b) personale delle carriere dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili del fuoco, anni 57.

2. Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato».

2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'articolo 61 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 12.

1. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non vanno computati il vitto e l'alloggio gratuiti forniti dall'Amministrazione o da qualsiasi altro ente in situazioni operative al

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 13.

1. Nella prima applicazione della presente legge, al fine di sopperire alle esigenze derivanti dalla necessità di assicurare il servizio antincendi aeroportuale presso lo scalo di Lampedusa ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, si procederà, nell'ambito della dotazione organica portata in aumento con la presente legge, all'assunzione di 50 unità mediante concorso per colloquio e prova pratica tecnico-attitudinale riservato ai vigili volontari residenti nell'isola da almeno tre anni e che alla data del 31 dicembre 1985 abbiano prestato servizio discontinuo presso il locale distaccamento aeroportuale.

2. La effettiva prestazione di servizio sarà attestata dal competente comandante provinciale dei vigili del fuoco.

3. La validità della graduatoria si esaurirà con le nomine dei vincitori.

4. Le assunzioni avverranno in deroga all'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 197.

5. I medesimi saranno assegnati alla sede di Lampedusa e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di dieci anni.

Art. 14.

1. Per i provvedimenti previsti dalla presente legge da adottarsi sentite le organizzazioni sindacali, le stesse, qualora dissenzienti dall'ipotesi di accordo, possono trasmettere le proprie osservazioni al Ministro dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno entro il termine di trenta giorni adotterà il provvedimento definitivo ovvero convocherà le organizzazioni sindacali per un ulteriore esame.

Art. 15.

1. Il diploma di benemerenzza di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 699, può essere concesso anche ad estranei all'Amministrazione che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del Corpo.

Art. 16.

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge viene valutata in annue lire 124.439 milioni, comprensive delle spese per acquisto di beni e servizi valutate in annue lire 14.000 milioni.

2. All'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, valutato, rispettivamente, in lire 20.120 milioni, lire 50.550 milioni e lire 75.225 milioni, comprensivi delle spese per acquisto di beni e servizi valutate, rispettivamente, in lire 2.000 milioni, lire 6.000 milioni e lire 9.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A
(Articolo 1)AUMENTO DI ORGANICO DEI RUOLI DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO PER IL QUINQUENNIO 1987-1991

1) CARRIERA DIRETTIVA:		
— Ruolo tecnico	n. 100	
— Ruolo del servizio sanitario	» 6	
2) CARRIERA DI CONCETTO:		
— Ruolo tecnico	» 241	
3) CARRIERE DEI CAPI REPARTO E DEI CAPI SQUADRA		» 1.378
4) CARRIERA DEI VIGILI DEL FUOCO		» 1.685
5) CARRIERE DEI SERVIZI DI SUP- PORTO AMMINISTRATIVO E CON- TABILE:		
— Carriera di concetto ammi- nistrativa	» 115	
— Carriera di concetto di ra- gioneria	» 134	
— Carriera esecutiva:		
— ruolo archivio	» 144	
— ruolo uffici copia	» 197	
6) CARRIERE DEI SERVIZI DI SUP- PORTO TECNICO:		
— Livello II	» 259	
— Livello III	» 72	
— Livello IV	» 585	
— Livello V	» 25	
— Livello VI	» 52	
— Livello VII	» 7	